

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1680 del 14/04/2020
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con una porzione di manufatto ad uso attività commerciale, in sinistra idraulica del Po di Volano, in Comune di Codigoro (FE) Proc. Cod. FE19T0076 Richiedente: società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C."
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1733 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con una porzione di manufatto ad uso attività commerciale, in sinistra idraulica del Po di Volano, in Comune di Codigoro (FE)
Proc. Cod. FE19T0076

Richiedente: società “PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C.”

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 7358 del 07/06/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla sig.ra Bugnoli Daniela, c.f. BGNDNL51H59E107I, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto ad uso commerciale, sull'argine sinistro del Fiume Po di Volano in Piazza della Libertà 18 in Comune di Codigoro, individuata al fg 84 mappale 229 del Comune di Codigoro (Fe) (FE04T0132);

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 28/05/2019 e registrata al PG/2019/84425 del 28/05/2019 con cui la sig.ra Bugnoli Daniela, c.f. BGNDNL51H59E107I, ha richiesto il rinnovo della predetta concessione per l'occupazione di area demaniale con manufatto ad uso commerciale, sull'argine sinistro del Fiume Po di Volano in Piazza della Libertà 18 in Comune di Codigoro (FE04T0132/19RN01);
- dell'istanza pervenuta il 02/10/2019 e registrata al PG/2019/152869 del 04/10/2019 con la quale la sig.ra Bugnoli Daniela, c.f. BGNDNL51H59E107I ha comunicato la volontà di rinunciare alla concessione FE04T0132, a seguito della cessione della propria azienda alla società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C." come da certificazione notarile del 05/08/2019 conservata agli atti dell'Agenzia;
- dell'istanza pervenuta il 02/10/2019 e registrata al PG/2019/153613 del 07/10/2019 con la quale il sig. Parmiani Fabio, c.f. PRMFBA71S30C912C, in qualità di legale rappresentante titolato alla firma degli atti della società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C.", c.f. 01646230381, in esito alla suddetta cessione d'azienda, ha chiesto il subentro nella domanda di rinnovo della concessione demaniale presentata dalla sig.ra Bugnoli Daniela (FE04T0132/19RN01), a nome della società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C." con mantenimento della stessa risorsa (FE19T0076);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 430 del

27/12/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2256 del 31/07/2019 trasmesso con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2019/122692 del 05/08/2019, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e successiva comunicazione conservata gli atti di questa Agenzia al PG/2019/190101 del 11/12/2019, con la quale è stato precisato che il nulla osta idraulico rilasciato con det. dirigenziale n. 2256 il 31/07/2019 non subisce modifiche a causa del cambio di titolarità nell'occupazione delle aree demaniali e che pertanto sono confermate tutte le prescrizioni ed oneri nell'atto indicato a carico del nuovo concessionario, la soc. 'Pescheria La Darsena di Parmiani Claudio e Fabio s.n.c.');
- Comune di Codigoro (parere trasmesso con nota conservata agli atti al PG/2020/23268 del 13/02/2020 nel quale si evidenzia, tra le altre cose, che, a seguito specifico rilievo finalizzato a stabilire le rispettive competenze in ordine alla concessione di suolo pubblico, è emerso che *“l'area di competenza comunale sulla quale è posizionato il fabbricato di cui trattasi è pari a 20,70 mq mentre quella di competenza demaniale è pari a 6,8 mq”*);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che ai sensi della d.G.R. 895/2007 l'applicazione del canone minimo va attuata, per ragioni di equità, non solo nei casi non espressamente stabiliti, ma deve rappresentare una soglia minima anche nei casi in cui la determinazione del canone avviene mediante un calcolo a misura o su base stimata, ed è esclusa solo nei casi in cui sia prevista una quantificazione del canone in

termine fisso inferiore ovvero quando dalla concessione derivi un vantaggio per l'amministrazione;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 128,02 per l'annualità 2020 per l'occupazione con manufatto ad uso commerciale;
- di quantificare il canone dovuto per il periodo dal 02/10/2019, data della domanda di subentro, al 31/12/2019, in € 31,53;
- di quantificare complessivamente in € 159,55 l'importo relativo alla quota dovuta per il canone per l'anno 2019 e al canone per l'anno 2020;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 16/09/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 06/04/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 159,55 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2019 e al canone per l'anno 2020;
- in data 06/04/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C.", c.f. 01646230381, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, di mq 6,8 sita in Piazza della Libertà 18, in Comune di Codigoro (FE), catastalmente identificata al fg. n84, mapp. n. 229 (parte), per uso manufatto ad uso commerciale, codice pratica FE19T0076;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/04/2020 (PG/2020/52148 del 07/04/2020);
4. di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 128,02 per l'annualità 2020 per l'occupazione con manufatto ad uso commerciale;
5. di quantificare il canone dovuto per il periodo dal 02/10/2019, data della domanda di subentro, al 31/12/2019, in € 31,53;
6. di quantificare complessivamente in € 159,55 l'importo relativo alla quota dovuta per il canone per l'anno 2019 e al canone per l'anno 2020;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
8. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 16/09/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 06/04/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 159,55 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2019 e al canone per l'anno 2020;
 - in data 06/04/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla società "PESCHERIA LA DARSENA di PARMIANI CLAUDIO e FABIO S.N.C.", c.f. 01646230381 (cod. pratica FE19T0076).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg 84 parte del mappale 229 del Comune di Codigoro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 6,8, è destinata ad uso manufatto ad uso commerciale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "STB - Po Volano e Costa", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA
IDRAULICO E DAL PARERE DEL COMUNE**

1. Si rileva che il Comune di Codigoro ha comunicato con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2020/23268 del 13/02/2020, che, a seguito specifico rilievo finalizzato a stabilire le rispettive competenze in ordine alla concessione di suolo pubblico, è emerso che *“l'area di competenza comunale sulla quale è posizionato il fabbricato di cui trattasi è pari a 20,70 mq mentre quella di competenza demaniale è pari a 6,8 mq”*; di tale elemento, emerso successivamente, deve tenersi in debito conto nella lettura dei contenuti del Nulla Osta Idraulico;

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2256 del 31/07/2019 trasmesso con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2019/122692 del 05/08/2019, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. Il manufatto ad uso commerciale insiste su area del demanio idrico per una superficie di ca m2 15,00, a fronte di una superficie complessiva del fabbricato di ca m2 27,00 ed è ubicato in sinistra idraulica del Po di Volano, in Comune di Codigoro FE.

2. L'area occupata è catastalmente allibrata alla part. 229 (parte) del fg 84 del Comune di Codigoro FE.

3. La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. E' espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere estranee all'uso per cui è concessa.

5. Ogni modifica nell'area assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

6. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte della Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

8. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.